



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI -

SEZIONE

SEZIONE

N°

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

orP

N°

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

Il Segretario

IL SEGRETARIO

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|--|--|------------|
| <input type="checkbox"/> | | | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | | | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | | | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. depositato il

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0 TRIB.LOCALI 200
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0 TRIB.LOCALI 200
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0 TRIB.LOCALI 200
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0 IRAP 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0 TRIB.ERARIALI 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0 IRES-ALTRO 2011
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0 IVA-ALTRO 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0 TAS.AUTOMOBIL 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0 IRPEF-ADD.REG. 2012
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0 IRPEF-ADD.COM 2012
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0 IRPEF-ALTRO 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0 IRAP 2012
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0 DIR.ANNUO CCIA 2012
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0 IRES-ALTRO 2011
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0 IVA-ALTRO 2012
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0 TAS.AUTOMOBIL 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0 TAS.AUTOMOBIL 2011
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0 IRAP 2013
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0 DIR.ANNUO CCIA 2013
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0 TAS.AUTOMOBIL





(segue)

SEZIONE

N° [REDACTED]

REG.GENERALE

N° [REDACTED]

UDIENZA DEL

[REDACTED] ore [REDACTED]

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0 [REDACTED]
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0 [REDACTED]
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0 [REDACTED]
- avverso INT. PAGAMENTO n° [REDACTED]

REGISTRO 2014
IRES-ALTRO 201:
IVA-ALTRO 2013

contro:

AG.ENTR. [REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

proposto dai ricorrenti:

[REDACTED]

difeso da:

MAZZA GIANLUCA
VIA REGGIA DI PORTICI 69 80100 NAPOLI NA

difeso da:

SCARPATI LOREDANA
VIA REGGIA DI PORTICI 69 80100 NAPOLI NA



Ragioni di fatto e di diritto

Con ricorso ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate, la [redacted] s.r.l. proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento -in epigrafe indicata nell'esatto estremo numerico- con cui le era stato intimato, il pagamento della complessiva somma di euro 324.181 [redacted] 1.938, [redacted] sulla scorta di n. 16 cartelle esattoriali ivi analiticamente indicate: dedotta la mancata preventiva notifica delle cartelle, deduceva la illegittimità della intimazione e nel merito la intervenuta prescrizione delle somme reclamata a titolo di sanzioni ed interessi.

Si costituivano depositando controdeduzioni parte convenuta.

In via preliminare deva darsi atto della ammissibilità della impugnazione, in quanto proposta avverso atto espressamente contemplato dall'art. 19 d.lgs. 546/92 e comunque avverso atto -ove non compreso nel novero di quelli previsti dalla citata disposizione normativa- funzionale a portare a conoscenza del contribuente una pretesa dell'Amministrazione finanziaria e rispetto al quale sorge, quindi, ex art. 100 c.p.c., l'interesse dell'obbligato ad una immediata impugnativa (Cass. SU 10672/2009).

Deve contestualmente evidenziarsi, sempre in via preliminare, che l'intimazione impugnata risulta emessa sulla base più cartelle esattoriali, recanti iscrizioni a ruolo di diversa natura, alcune delle quali esulanti dalla cognizione tributaria: il riferimento è, nello specifico alla cartella n. [redacted] e alla cartella n. 0 [redacted], entrambe relative a contravvenzioni codice della strada, la cui cognizione deve ritenersi devoluta al giudice ordinario.

Consegue che, per un verso, l'oggetto delle cognizione deve intendersi limitato alle restanti cartelle e, per altro, che ad ogni modo non potrà farsi luogo ad una pronuncia *tout court* demolitoria dell'atto impugnato, quanto piuttosto, ed esclusivamente, ad una pronuncia parziale che valuti la legittimità della intimazione con riferimento unicamente alle cartelle contestate.

Ciò posto, deduce l'istante l'omessa notifica delle cartelle esattoriali sulla cui base risulta emessa l'atto impugnato e, su tale premessa, prospetta la illegittimità della intimazione opposta.

Tale in sintesi il *thema decidendi*, rappresentano principi noti in materia tributaria che:

- in caso di omessa notifica di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente, il momento di tutela giurisdizionale può essere recuperato dal contribuente impugnando congiuntamente, in uno all'atto successivo, l'atto la cui notifica sia mancata (art. 19 comma 3 d.lgs. 546/92);
- assicurandosi la correttezza del procedimento di formazione della pretesa impositiva mediante il rispetto di una sequenza procedimentale preordinata di atti, l'omessa notifica di un determinato atto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (cfr. per tutte Cass. 14861/2012): la descritta nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spettando in casi siffatti al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (cfr. anche Cass. 9873/2011; Cass., Sez. un., n. 5791/2008);

c) la mancata impugnativa nei termini di uno degli atti della sequenza legale determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, con possibilità per il contribuente di far valere successivamente solo fatti estintivi/modificativi sopravvenuti o vizi propri dell'atto successivo;

d) la predetta cristallizzazione della pretesa impositiva non opera, tuttavia, laddove la mancata opposizione riguardi atti diversi da quelli di cui all'art. 19 d.lgs. 546/92, venendo in rilievo una mera facoltà e non un onere di impugnativa per il contribuente (cfr. per tutte Cass. 16952/2015).

Operate tali premesse, deve osservarsi che parte convenuta in nessun modo ha fornito positiva dimostrazione della preventiva notifica delle cartelle, limitandosi a produrre estratti di ruolo, evidentemente e notoriamente, privi al riguardo di qualsivoglia efficacia probatoria: l'omessa notifica degli atti prodromici determina ex se, in aderenza alle premesse di diritto svolte, la nullità della intimazione.

Al di là di ciò, parte ricorrente non formula contestazioni di merito quanto alla iscrizione a ruolo, limitandosi ad eccepire unicamente la prescrizione di sanzioni ed interessi dovute sui tributi: fondata la eccezione, risultando decorso il termine quinquennale applicabile ad interessi e sanzioni tributarie, sul punto deve procedersi anche all'annullamento della iscrizione a ruolo.

Gli esiti degli accertamenti compiuti fondano, in coerenza con le premesse svolte, la pronuncia di cui alla parte dispositiva, con le spese di lite che restano interamente compensate

P.Q.M.

a) dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda di annullamento della intimazione di pagamento delle somme portate dalle cartelle n. [redacted] e n. [redacted]

b) annulla la intimazione di pagamento per la restante parte;

c) annulla la iscrizione a ruolo operata a titolo di interessi e sanzioni sui tributi;

d) compensa tra le parti le spese di lite

[redacted]
Il Giudice relatore

[redacted]
Il Presidente